

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016

466/2016/R/GAS

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT SULLE RETI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento n. 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione 14 aprile 2001, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione 14 giugno 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012);
- la deliberazione 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione 11 dicembre 2015, 608/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 608/2015/R/gas);
- il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);

- la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG);
- la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso i punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione), i quali punti restino privi dell'utente cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, il SdDT è erogato, per un limitato periodo di tempo, dall'impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.A.), in quanto responsabile del bilanciamento sulla rete nazionale, per i punti di riconsegna:
 - a. nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
 - b. degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- con la citata deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha altresì:
 - a. preso atto che l'impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdDT, è comunque libera di organizzare e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdDT, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento;
 - b. deciso pertanto di regolare la predetta attività di selezione, definendo criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati (di seguito: fornitori transitori);
- infine, in fase di prima attuazione della disciplina sopra richiamata, in ragione dei tempi minimi di cui l'impresa maggiore di trasporto necessitava per predisporre e avviare le procedure di cui alla lettera (b), la deliberazione 249/2012/R/gas, al comma 15.1, ha previsto che, per il periodo compreso tra il 20 luglio 2012 e l'individuazione dei fornitori transitori (comunque non oltre il 30 settembre 2012), il fornitore di ultima istanza (di seguito FUI) territorialmente competente avrebbe potuto esercitare le funzioni di fornitore transitorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la regolazione del SdDT contempla anche dei meccanismi di copertura dal rischio del mancato pagamento dei crediti maturati nell'erogazione del servizio (di seguito: meccanismi di copertura della morosità); ciò anche in ragione degli obblighi di servizio pubblico cui è tenuto l'esercente il servizio di *default* quale servizio di ultima istanza;
- peraltro i suddetti meccanismi risultano, al momento, differenziati a seconda che il servizio venga erogato direttamente dall'impresa maggiore di trasporto o attraverso la fornitura dei fornitori transitori;
- con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, nella deliberazione 249/2012/R/gas, la disciplina del meccanismo di copertura della morosità è sempre stata individuata dall'articolo 10, mediante il richiamo al comma 11.10 della deliberazione ARG/gas 45/11 in tema di copertura dei crediti non recuperabili relativi alle partite economiche che si formano nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale;
- in termini generali, la suddetta disciplina applicabile all'impresa maggiore di trasporto, attuata transitoriamente con la deliberazione ARG/gas 155/11 (punti 14 e 15), nelle more di una più organica regolazione della materia, prevede un sistema di erogazioni (anche a titolo di acconto) degli importi non riscossi che avviene in modo quasi automatico, a fronte della responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto di esperire tutte le azioni volte a ridurre o contenere il rischio derivante dall'esposizione del sistema nei confronti degli utenti cui eroga il servizio; in tale contesto, pertanto, l'Autorità interviene, caso per caso, qualora abbia motivo di ritenere che, per determinati importi richiesti, l'impresa non abbia conformato la sua condotta al predetto dovere di diligenza specifica e al principio di contenimento degli oneri, ciò che precluderebbe a quest'ultima la possibilità di beneficiare del meccanismo di copertura (come avvenuto ad esempio con la deliberazione 608/2015/R/gas);
- nel dettaglio, ai sensi della citata deliberazione ARG/gas 155/11, l'impresa maggiore:
 - comunica alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali; di seguito: CSEA), decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti, comprensivi dell'IVA, al netto delle eventuali garanzie escusse e al contempo comunicati all'Autorità l'ammontare complessivo di tali importi;
 - riceve da CSEA gli importi relativi ai crediti non incassati sulla base di quanto comunicato ai sensi del precedente punto;
 - versa a CSEA i crediti effettivamente recuperati precedentemente anticipati dalla medesima CSEA entro il termine del mese successivo all'avvenuto recupero, dandone contestualmente comunicazione all'Autorità;
- il meccanismo sopra delineato prevede, altresì, che l'erogazione degli ammontari dei crediti non riscossi avvenga utilizzando il *fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento*, istituito con la medesima deliberazione

- ARG/gas 155/11 e alimentato dal corrispettivo unitario variabile CV^{BL} , successivamente sostituito dal corrispettivo CRV^{BL} di cui alla RTTG;
- con riferimento al SdDT erogato attraverso i fornitori transitori, l'Autorità, successivamente all'adozione della deliberazione 249/2012/R/gas, è intervenuta in più occasioni a puntualizzare e affinare la regolazione del meccanismo di copertura della morosità, declinando i principi della diligenza specifica e di contenimento degli oneri, richiamati al precedente punto, con riferimento alle peculiarità del servizio di *default* e all'esperienza maturata dai fornitori transitori medesimi; in particolare:
 - a. con la deliberazione 363/2012/R/gas è stato dettagliato il meccanismo di copertura dalla morosità per i fornitori transitori esplicitando i criteri di diligenza specifica ed efficienza sia relativi alla gestione del credito che della fatturazione;
 - b. con la deliberazione 417/2015/R/gas, sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto meccanismo, anche nella prospettiva di una progressiva convergenza della disciplina di tali meccanismi per tutti i servizi di ultima istanza, con particolare riferimento agli adempimenti finalizzati a promuovere una gestione efficiente del credito in coerenza coi principi di massima diligenza e di contenimento degli oneri già menzionati sopra;
 - nel dettaglio, l'attuale disciplina del meccanismo di copertura della morosità applicabile ai fornitori transitori, prevede che:
 - al fine di coprire un valore stimato degli oneri di morosità, il fornitore transitorio applichi un corrispettivo $INA_{FT,CF}$ ai clienti finali e un corrispettivo $INA_{FT,UdD}$ agli utenti della distribuzione a cui eroga il servizio;
 - per ogni sessione di reintegrazione ciascun fornitore transitorio riceve, se positivo, o versa, se negativo, a CSEA un ammontare di morosità, calcolato tenendo conto degli oneri effettivamente sostenuti al netto dei corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT,UdD}$ già incassati;
 - gli oneri ammessi al meccanismo di copertura sono quelli a fatture emesse almeno dodici mesi prima della sessione di reintegrazione;
 - gli oneri riconosciuti siano determinati in base ad un meccanismo incentivante (basato su premi e penalità) volto a indurre i fornitori transitori alla massima efficienza ed efficacia nella gestione del credito;
 - inoltre, sono ammessi al meccanismo di copertura anche crediti oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione; in particolare, sono ammessi per il 100% del loro valore gli importi rinunciati entro il 50% dell'ammontare complessivo del credito, per il 90% gli importi rinunciati eccedenti tale percentuale;
 - infine, il meccanismo sopra delineato prevede che l'erogazione degli ammontari dei crediti non riscossi avvenga utilizzando il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*, alimentato dai corrispettivi UG_{3T} e UG_{3FT} , rispettivamente di cui alla RTTG e alla RTDG.

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- nell'intervenire a introdurre e progressivamente affinare la disciplina del meccanismo di copertura della morosità relativa al SdDT, l'Autorità si è sempre concentrata sull'esperienza maturata dai fornitori transitori, omettendo di estendere espressamente l'ambito di applicazione soggettiva della nuova regolazione anche all'impresa maggiore di trasporto, la quale, in conseguenza dell'attuale formulazione della deliberazione 249/2012/R/gas, continua a risultare sottoposta al meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/11, ora trasposto nel TIB; meccanismo che, come già detto, non coglie le peculiarità del SdDT ma è piuttosto aderente alle specificità che caratterizzano le relazioni contrattuali tra impresa maggiore di trasporto e i suoi utenti nell'ambito del bilanciamento di merito economico (e oggetto del contratto di trasporto); infatti, il meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/11 presuppone, a oggi, un assetto di regole che consente al responsabile del bilanciamento di risolvere il contratto di trasporto con effetto decorrente dal momento in cui si è rilevata una esposizione (stimata) nei confronti dell'utente superiore a una soglia massima determinata in funzione delle garanzie prestate dall'utente stesso, sicché la diligenza richiesta al responsabile del bilanciamento si concentra soprattutto nella tempestiva determinazione dell'esposizione nei confronti dell'utente;
- tale difetto di coordinamento, tra le disposizioni interne alla deliberazione 249/2012/R/gas, si spiega in quanto l'impresa maggiore di trasporto ha, sin dalla prima applicazione della disciplina del SdDT, esercitato la facoltà di selezione fornitori transitori mediante procedure ad evidenza pubblica, con la conseguenza che il meccanismo di copertura della morosità non ha ricevuto applicazione con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, né si è posta, pertanto, l'esigenza di procedere alla doverosa rettifica sul punto della deliberazione 249/2012/R/gas;
- tuttavia, con riferimento all'anno termico 2015-16, l'impresa maggiore di trasporto ha deciso di erogare direttamente il SdDT (senza quindi procedere alla selezione di fornitori transitori); con riferimento a tale periodo, l'Autorità non ha ritenuto opportuno intervenire a estendere anche nei confronti di Snam Rete Gas la nuova disciplina del meccanismo di copertura della morosità; ciò in quanto, una tale rettifica, sebbene doverosa, sarebbe intervenuta dopo la scelta ormai compiuta da tale impresa, alterando quindi il quadro normativo che emergeva dalla lettera della regolazione, sulla quale lettera l'impresa medesima avrebbe potuto ragionevolmente fare affidamento ai fini della predetta scelta;
- secondo quanto previsto dal codice di rete di Snam Rete Gas, la decisione se procedere direttamente allo svolgimento del SdDT ovvero se avviare le procedure di gara per la selezione di uno o più fornitori transitori a partire da ottobre 2016, dovrà avvenire entro la fine del precedente agosto;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- si sono avute segnalazioni di comportamenti scorretti da parte di alcuni UdD che, dopo essere stati serviti nell'ambito del SdDT e aver trovato, nel periodo consentito dalla disciplina, un nuovo venditore all'ingrosso utente del servizio di trasporto, hanno però omesso di pagare i corrispettivi fatturati dai fornitori transitori;
- in un caso specifico, inoltre, sfociato in una segnalazione alla Procura della Repubblica, gli Uffici dell'Autorità hanno potuto appurare la reiterata e ripetuta attivazione (a mesi alterni) del SdDT nei confronti del medesimo UdD che chiedeva l'accesso alla rete di distribuzione risultando però privo di un utente del trasporto da cui approvvigionarsi all'ingrosso; anche in tali casi, gli utenti della distribuzione coinvolti hanno omesso di pagare i corrispettivi fatturati dal fornitore transitorio;
- i comportamenti descritti ai due precedenti punti determinano la necessità per l'esercente il SdDT di accedere al meccanismo di copertura della morosità, con conseguenti oneri per il sistema e, quindi, per la generalità dei consumatori finali;
- al riguardo, occorre ricordare che ai sensi della deliberazione 138/04, l'utente che intende ottenere l'accesso ai punti di riconsegna della rete di distribuzione ai fini della vendita diretta o indiretta del gas finale deve disporre, oltre che di un contratto di fornitura presso i punti per i quali viene richiesto l'accesso, anche di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto (direttamente ovvero in virtù di contratti con altri utenti del trasporto opportunamente indicati);
- qualora a un UdD venga meno, per qualunque motivo, la disponibilità di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, l'attivazione del SdDT gli consente di godere di un periodo di tempo congruo per trovare un nuovo fornitore all'ingrosso, evitando così la perdita immediata del diritto di accesso alla rete di distribuzione;
- la conservazione, sia pure temporanea, del diritto di accesso alla rete di distribuzione a fronte della mancanza di un contratto in forza del quale UdD disponga di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, è pertanto il vantaggio che deriva a tale utente dalla previsione del SdDT, in particolare da un obbligo a contrarre che assume l'esercente il servizio di *default* (sia esso un fornitore transitorio o l'impresa di trasporto);
- i principi civilistici in tema di tutela del credito, nei casi in cui il creditore è sottoposto a un obbligo a contrarre, autorizzano quest'ultimo a rifiutare di erogare il servizio a chi non abbia saldato i propri debiti pregressi; nel caso del SdDT, nel declinare tale principio deve considerarsi che: (a) da un lato, il mancato assolvimento del debito maturato dall'UdD è posto a carico del sistema (mediante il meccanismo di copertura della morosità); (b) dall'altro lato, per contro, il diritto a beneficiare del SdDT consente all'UdD di operare (seppur temporaneamente) sul mercato *retail*, avendo accesso alla rete di distribuzione pure in assenza di gas a monte di tale rete;
- in conseguenza di quanto sopra, il corretto pagamento degli importi fatturati all'UdD nell'ambito del SdDT dovrebbe costituire una precondizione per poter accedere al servizio di distribuzione, al pari del requisito che prevede la disponibilità

di gas presso il punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con quella di distribuzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario integrare le disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas estendendo anche all'impresa maggiore di trasporto l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di copertura della morosità applicabile al fornitore transitorio, come successivamente implementato e affinato dall'Autorità; ciò al fine di garantire parità di condizioni e un livello adeguato e proporzionato di efficienza nella gestione dei crediti nei confronti degli utenti del SdDT, in coerenza coi principi di diligenza specifica e di contenimento degli oneri per il sistema, come declinati alla luce delle peculiarità del servizio di *default* e dell'esperienza sinora maturata;
- sia pertanto necessario, in particolare, che:
 - l'impresa maggiore di trasporto applichi ai clienti finali e agli UdD che beneficiano del SdDT, rispettivamente, i corrispettivi $INA_{FT,CF}$ e $INA_{FT,UdD}$ di cui all'art. 11, comma 4 della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - siano ammessi al meccanismo di copertura gli oneri che derivano dal mancato pagamento di fatture emesse almeno dodici mesi prima della sessione di reintegrazione;
 - siano ammessi al meccanismo di copertura gli oneri che derivano dal mancato incasso di crediti oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito; si tratta, questa, infatti di una facoltà che l'impresa è libera o meno di esercitare, purché senza compiere discriminazioni tra utenti;
 - gli importi rinunciati nell'ambito degli accordi di cui al precedente alinea siano reintegrati in misura totale entro il 50% dell'ammontare complessivo del credito, per il 90% per l'eventuale quota eccedente tale percentuale;
 - tutti gli oneri reintegrati siano posti sul *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*, provvedendo contestualmente a modificare il suo nome in *Conto oneri per il servizio di default sulla rete di trasporto*;
 - le procedure per la partecipazione al meccanismo di copertura applicabile all'impresa maggiore di trasporto, siano allineate a quelle attualmente utilizzate da CSEA per i fornitori transitori;
- l'intervento prospettato ai punti precedenti:
 - rivesta particolare urgenza, atteso che esso deve essere realizzato in tempo utile al fine di consentire all'impresa maggiore di trasporto di scegliere, entro fine agosto, se avviare o meno le procedure di gara per la selezione di uno o più fornitori transitori;
 - abbia inoltre contenuto vincolato, in quanto gli aspetti sopra richiamati costituiscono declinazione puntuale, con riferimento alle peculiarità del SdDT, dei principi di diligenza specifica e contenimento degli oneri per il sistema che trovano comunque applicazione anche nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto;

- pertanto, il richiamato intervento possa essere adottato senza preventiva consultazione, ai sensi dei commi 1.4 e 1.3 della deliberazione 649/2014/A;
- le valutazioni sopra svolte non valgano, invece, per la disciplina del meccanismo incentivante basato su premi e penalità prevista dalle deliberazioni 363/2012/R/gas e 417/2015/R/gas nei confronti dei fornitori transitori, nell'ambito del meccanismo di copertura della morosità; ciò in quanto tale sistema non costituisce mera attuazione di canoni riconducibili al principio della dovuta diligenza nell'erogazione del SdDT, ma è, piuttosto, uno strumento innovativo teso a incentivare l'esercente tale servizio una misura di impegno nella gestione del credito che eccede la diligenza doverosa;
- conseguentemente, con riferimento alla possibilità di estendere all'impresa maggiore di trasporto un analogo sistema incentivante, per i periodi di erogazione del SdDT successivi al prossimo, sia necessario procedere a una specifica fase di approfondimento e consultazione mediante la partecipazione dei soggetti interessati.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno, al fine di tutelare il sistema da comportamenti opportunistici di Udd che, nonostante continuino a operare nel mercato *retail* beneficiando del SdDT, non pagano gli importi da questi fatturati (con oneri a carico del sistema medesimo), prevedere, quale condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, la regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti del soggetto esercente il SdDT;
- sia a tal fine opportuno prevedere, pertanto, che costituisca causa di risoluzione del contratto di distribuzione il mancato integrale pagamento, da parte del relativo utente, degli importi fatturati nell'ambito del SdDT, decorso un periodo ragionevole dalla cessazione di tale servizio, eventualmente ridotto in caso di reiterato inadempimento del medesimo utente della distribuzione;
- l'intervento prospettato ai punti precedenti sia caratterizzato da elementi di urgenza, ai sensi del già citato comma 1.4 della deliberazione 649/2014/A, in quanto il diffondersi delle condotte opportunistiche sopra richiamate determina un indebito incremento degli oneri posti a carico della generalità dei clienti finali;
- sia peraltro opportuno fissare un termine, successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire ai soggetti interessati, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, di formulare osservazioni in merito alle disposizioni attuative dei principi enunciati ai precedenti punti, contenute nel presente provvedimento, al fine di eventualmente integrarne i contenuti

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas

1.1 la deliberazione 249/2012/R/gas è modificata come segue:

a) all'articolo 4, il comma 4.2 è modificato come segue:

i. alla lettera b), la formula di P_{DEFTg}^{cf} è sostituita con la seguente:

$$“ P_{DEFTg}^{cf} = (P_{SBGg} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,CF}) * V_g ”;$$

ii. dopo la definizione di “COMM” è aggiunta la seguente definizione:

“ $INA_{FT,CF}$ è il corrispettivo di cui alla Tabella 1, espresso in €GJ, applicato ai clienti finali titolari di punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default trasporto;”;

b) l'articolo 6, è modificato come segue:

i. al comma 6.1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, oltre il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente.”;

ii. al comma 6.1bis, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, oltre il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente.”;

iii. al comma 6.2 la formula di P_{DEFTg}^{ud} è sostituita con la seguente:

$$“ P_{DEFTg}^{ud} = (P_{SBGg} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,UdD}) * V_{REMIg} ”;$$

iv. al comma 6.2, dopo la definizione di “ V_{REMIg} ” è aggiunta la seguente definizione:

“ $INA_{FT,UdD}$ è il corrispettivo di cui alla Tabella 1, espresso in €GJ, applicato agli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto;”;

v. dopo il comma 6.5 è aggiunto il seguente:

“6.6 Ai fini di quanto previsto dai commi 13.5 e 14.2 della deliberazione 138/04, l’impresa maggiore di trasporto comunica alle imprese di distribuzione, secondo le modalità dalla medesima definite, l’elenco aggiornato degli utenti della distribuzione che, trascorso il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, risultano inadempienti con riferimento all’erogazione del servizio di *default* trasporto.”;

c) l’articolo 7, è modificato come segue:

i. al comma 7.1, le parole “del comma 13.3, numero 3,” sono sostituite con le parole “dell’articolo 13”;

ii. il comma 7.2 è sostituito con il seguente comma:

“7.2 L’impresa di distribuzione interessata risolve il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell’accesso:

a) ai sensi del comma 13.3, numero 3 della deliberazione 138/04, qualora non siano stati identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei prelievi effettuati dall’utente della distribuzione, entro le tempistiche previste per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3, del TIVG;

b) a seguito della comunicazione di cui al comma 7.4, qualora l’utente della distribuzione non risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* di cui ai commi 13.2bis e 14.2 della deliberazione 138/04.”;

iii. dopo il comma 7.2 è aggiunto il seguente comma:

“7.2bis Nelle ipotesi di cui al comma 7.2, l’impresa di distribuzione interessata attiva i servizi di ultima istanza di cui al titolo IV del TIVG.”;

iv. dopo il comma 7.3 sono aggiunti i seguenti commi:

“7.4 In caso l’utente della distribuzione non risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default*, trascorso il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, l’impresa maggiore di trasporto ne dà comunicazione a tutte le imprese di distribuzione interessate entro due giorni lavorativi.

7.5 Qualora l’utente sia inadempiente nei confronti del fornitore transitorio, il termine per l’invio della comunicazione di cui al comma 7.4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione del fornitore transitorio di cui al comma 13.5.”;

d) l’Articolo 9 è modificato come segue:

i. al comma 9.1, dopo la parola “Cassa” sono inserite le parole “per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA)”;

ii. il comma 9.2 è sostituito dal seguente comma:

“9.2 I saldi della perequazione ricavi sono posti a carico del *Conto oneri per il servizio di default trasporto* di cui all’Articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.”;

- iii. dopo il comma 9.2 è aggiunto il seguente comma:
 “9.3 Ai fini del presente articolo, CSEA applica le disposizioni di cui all’articolo 3 della deliberazione 417/2015/R/gas.”;
 e) l’articolo 10 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 10

Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento

- 10.1 Con riferimento all’erogazione del servizio di default trasporto, l’impresa maggiore di trasporto per ciascuna sessione di reintegrazione semestrale di erogazione del servizio:
- a) partecipa al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le fatture emesse:
 - i. nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2;
 - ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione a CSEA di cui al comma 10bis.2;
 - b) ha diritto a ricevere da CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità A_{SdT} .
- 10.2 L’ammontare di morosità A_{SdT} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$A_{SdT} = C_{SdT} - AR_{SdT}$$

dove:

C_{SdT} è l’ammontare degli oneri della morosità per cui l’impresa maggiore di trasporto partecipa al meccanismo di copertura, calcolato ai sensi dei commi 10.3 e 10.4;

AR_{SdT} è l’ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento dei clienti e degli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria, ed è pari a:

$$AR_{SdT} = INA_{FT,CF} * V + INA_{FT,UdD} * V_{REMI}$$

Con

- $INA_{FT,CF}$: è il corrispettivo di cui al comma 4.2, lettera b);
- V : è l’energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dai clienti finali titolari dei punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default trasporto,
- $INA_{FT,UdD}$: è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- V_{REMI} : è l’energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dagli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto.

- 10.3 L’ammontare C_{SdT} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$C_{SdT} = (CNI_{SdT} + O_{CC_{SdT}} + 90\% * O_{LEG_{SdT}})$$

dove:

CNI_{sdT} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 10.1, calcolato secondo quanto specificato al comma 10.4;

$O_{CC_{sdT}}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 10.1, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{sdT}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{sdT} .

10.4 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{sdT} e C_{sdT} di cui al comma 10.3 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 10.5, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a:
 - i. clienti finali costituiti in mora, ai sensi del comma 10.6, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, ad avviare la procedura di discatura del punto di riconsegna ai sensi del comma 5.3;
 - ii. clienti finali e a utenti della distribuzione sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali l'impresa maggiore di trasporto ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
 - iii. utenti della distribuzione costituiti in mora, ai sensi del comma 10.6, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti, escutere le garanzie.
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa maggiore di trasporto, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'impresa maggiore di trasporto in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il

- 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora dall'impresa maggiore di trasporto abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e agli utenti della distribuzione e valorizzato al netto:
- i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'impresa maggiore di trasporto ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.
- 10.5 La riduzione di cui al comma 10.4, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base della regolazione vigente.
- 10.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa maggiore di trasporto è tenuta ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale, ovvero dell'utente della distribuzione, cui è erogato il servizio, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 363/2012/R/gas.”;
- f) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 10bis

Disposizioni per CSEA

- 10bis.1 Con riferimento al Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento relativo al servizio di default trasporto, di cui all'Articolo 10, CSEA applica le medesime disposizioni di cui all'Articolo 4 della deliberazione 363/2012/R/gas.
- 10bis.2 Ai fini della partecipazione al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento l'impresa maggiore di trasporto comunica, ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 363/2012/R/gas, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare della morosità di cui al comma 10.2.”;

- g) all'articolo 11, comma 11.4, sono eliminate le parole “aumentate del corrispettivo $INA_{FT,CF}$ di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento”;
- h) l'articolo 12 è modificato come segue:
 - i. al comma 12.2, la lettera b) è sostituita con la seguente lettera:
 - “b) viene risolto anticipatamente il contratto di distribuzione, secondo le medesime modalità di cui al comma 7.2, per la perdita da parte dell'utente della distribuzione dei requisiti dell'accesso ai sensi della deliberazione 138/04, e vengono attivati i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.”;
 - ii. al comma 12.3, sono eliminate le parole “aumentate del corrispettivo $INA_{FT,UdD}$ di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento”;
- i) all'articolo 13, dopo il comma 13.4 è aggiunto il seguente comma:

“13.5 In caso l'utente della distribuzione risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito della fornitura transitoria, trascorso il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, il fornitore transitorio comunica all'impresa maggiore di trasporto:

 - a) le informazioni e la documentazione relative all'inadempimento dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dallo scadere del medesimo termine;
 - b) qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a), entro 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi;”;
- j) all'articolo 16, il comma 16.1 è sostituito dal seguente comma:

“16.1 L'impresa maggiore di trasporto trasmette trimestralmente all'Autorità:

 - a) le informazioni, con dettaglio giornaliero, riguardanti i quantitativi di gas forniti nell'ambito del servizio di default, di cui al comma 2.2, e dai fornitori transitori, di cui al comma 2.4;
 - b) le informazioni afferenti alla fornitura e alla morosità dei clienti finali e degli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto;”.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 363/2012/R/gas

2.1 La deliberazione 363/2012/R/gas è modificata come segue:

- a) all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), dopo la parola “Cassa” sono inserite le parole “per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA)”;
- b) l'articolo 4, è modificato come segue:
 - i. la parola “Cassa” è sostituita dalla parola “CSEA”;
 - ii. nella rubrica le parole “la” e “Conguaglio” sono eliminate;
 - iii. al comma 4.1 le parole “Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto di cui al comma Articolo 6.” sono sostituite con le parole “Conto oneri per il servizio di default trasporto di cui all'Articolo 6.”;

- c) all'articolo 5, comma 5.1, le parole "presente Sezione 2", sono sostituite con le parole "presente Sezione 3";
- d) l'Articolo 6 è sostituito con il seguente articolo:

"Articolo 6

Conto oneri per il servizio di default trasporto

- 6.1 È istituito presso CSEA il *Conto oneri per il servizio di default trasporto* ed è utilizzato per la copertura:
- a) dei saldi dei meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento relativi a:
 - i. l'impresa maggiore di trasporto, di cui all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas,
 - ii. i fornitori transitori ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 306/2012/R/gas e dell'articolo 3 del presente provvedimento;
 - b) degli ammontari del meccanismo di perequazione ricavi servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas."

Articolo 3

Modifiche alla RTTG

- 3.1. Al comma 24.1, lettera h) della RTTG le parole "Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto" sono sostituite con le parole "*Conto oneri per il servizio di default trasporto*".

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione 138/04

- 4.1 La deliberazione 138/04 è modificata come segue:
- a) l'articolo 13, è modificato come segue:
 - i. dopo il comma 13.2 è aggiunto il seguente comma:
"13.2bis L'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default*, entro il termine di cui all'articolo 25, costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.";
 - ii. al comma 13.5, dopo le parole "Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui al comma 13.3 o 13.4" sono aggiunte le parole "e che l'utente della distribuzione abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* ai sensi del comma 13.2bis";
 - iii. dopo il comma 13.5 è aggiunto il seguente comma:
"13.5bis L'impresa di distribuzione verifica l'adempimento dell'utente alle obbligazioni di pagamento di cui al comma 13.2bis utilizzando

informazioni comunicate dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 249/2012/R/gas.";

- b) all'articolo 14, comma 14.2, dopo l'ultimo punto è aggiunto il seguente punto:
- “• risultare adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default*, ai sensi del comma 13.2bis. L'impresa di distribuzione verifica tale requisito utilizzando le informazioni comunicate dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 249/2012/R/gas.”;
- c) l'articolo 25 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 25

Inadempimento dell'utente della distribuzione cui è stato erogato il servizio di default trasporto

- 25.1 Tutti i contratti di distribuzione sono risolti ai sensi del comma 13.2bis e del comma 14.2 qualora, trascorso il termine di cui al comma 25.2, l'utente non abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati, nell'ambito del servizio di *default* di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, dall'impresa maggiore di trasporto o dal fornitore transitorio.
- 25.2 Il termine trascorso il quale i contratti di distribuzione dell'utente sono risolti è determinato con successivo provvedimento in base ai seguenti criteri:
- a) non può superare i 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di *default*;
 - b) può essere eventualmente ridotto per gli utenti della distribuzione che versano in una situazione di reiterato inadempimento.
- 25.3 A seguito della comunicazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 249/2012/R/gas, il contratto di distribuzione si intende risolto e l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all'utente medesimo la risoluzione del contratto e ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui al comma 26.bis.4.”.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 In prima applicazione, con riferimento a crediti relativi a precedenti erogazioni del servizio di *default* trasporto sorti prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04 decorre da tale data.
- 5.2 Ai sensi del comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, gli operatori interessati hanno facoltà di trasmettere all'Autorità all'indirizzo mercati@autorita.energia.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2016, eventuali osservazioni e proposte in merito a:

- a) il termine di cui al comma 25.2 della deliberazione 138/04, come modificato dall'articolo 4, e i relativi criteri di determinazione;
 - b) le tempistiche e le modalità attuative della risoluzione del contratto di distribuzione per mancanza dei requisiti di accesso come integrati dal presente provvedimento.
- 5.3 Con successivo provvedimento, comunque entro il 28 febbraio 2017, l'Autorità, sulla base delle proposte e osservazioni eventualmente acquisite ai sensi ed entro i termini di cui al precedente comma 5.2, conferma o modifica le tempistiche e le modalità attuative di cui al comma medesimo.
- 5.4 Il presente provvedimento:
- a) è trasmesso alla società Snam Rete Gas e a CSEA;
 - b) è pubblicato insieme alle deliberazioni 138/04, 249/2012/R/gas, 363/2012/R/gas e alla RTTG, come modificate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
 - c) produce effetti dall'1 ottobre 2016.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni